



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 36/15 DEL 17.07.2020

Oggetto: Percorsi di aggiornamento obbligatorio ai sensi del comma 1, lett. f) dell'allegato 4 al D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28 per i soggetti in possesso di qualificazione professionale per l'attività di installazione e manutenzione straordinaria di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili (FER) di cui all'art. 15, comma 1 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28. Proroga termini aggiornamento.

L'Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale riferisce alla Giunta l'esigenza di tutelare i professionisti operanti nelle attività di installazione e manutenzione straordinaria di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili (FER) che, a motivo della situazione legata all'emergenza epidemiologica Covid-19, non hanno potuto svolgere nei termini previsti i percorsi di aggiornamento obbligatori per il mantenimento dei requisiti professionali.

L'Assessore ricorda che la Giunta regionale aveva già preso atto dell'importanza di sostenere l'esigenza manifestata dalle associazioni di categoria in ordine allo svolgimento dell'attività di aggiornamento obbligatorio, ai sensi del comma 1, lett. f), dell'allegato 4 al D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28, con scadenza 31 dicembre 2019 e, con propria deliberazione n. 51/68 del 18 dicembre 2019 aveva prorogato al 30 aprile 2020 i termini per l'aggiornamento professionale. Tale proroga dei termini si era resa necessaria per la tutela dei soggetti individuati dall'art. 15, comma 1, del D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28, per i quali è richiesta "la qualifica professionale per l'attività di installazione e di manutenzione straordinaria di caldaie, caminetti e stufe a biomassa, di sistemi solari fotovoltaici e termici sugli edifici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore", la cui qualificazione "ha una durata limitata nel tempo e il cui rinnovo è subordinato alla frequenza di un corso di aggiornamento, in forma di seminario o altro".

L'Assessore precisa che, nella medesima deliberazione n. 51/68 del 18 dicembre 2019, la Giunta regionale ha preso atto delle Linee Guida relative allo "Standard formativo per l'attività di installazione e manutenzione straordinaria di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili (FER), ai sensi del D.Lgs. n. 28/2011" di cui alla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome n. 16 /153/CR7/C9/C5 del 22.12.2016, in cui, al punto 5, si evidenzia l'obbligatorietà per la totalità dei soggetti individuati di partecipazione "ad attività formative di aggiornamento ogni 3 anni", con durata minima di 16 (sedici) ore, anche in modalità FAD e con frequenza obbligatoria al 100%.



L'Assessore precisa, inoltre, che la Giunta regionale nella medesima deliberazione n. 51/68 del 18 dicembre 2019, ha confermato le “disposizioni relative al rilascio di attestazioni di frequenza” nei percorsi di aggiornamento obbligatorio, ai sensi del comma 1, lett. f), dell'allegato 4 al D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28, di cui alla determinazione del Direttore del Servizio decentramento territoriale 50849/5313 dell'11.12.2019, in cui si individuano le Agenzie formative accreditate e iscritte per la “Macro-tipologia ‘C’ - Formazione continua e permanente”, di cui alla Delib.G.R. n. 7/10 del 22 febbraio 2005, eroganti l'aggiornamento obbligatorio di cui al punto 5 delle citate Linee Guida, quali soggetti formativi deputati al rilascio dell'attestazione di frequenza (attestazione di parte seconda) per gli aventi diritto.

L'Assessore riferisce che le criticità emerse in riferimento al periodo di emergenza epidemiologica da Covid-19 hanno concorso a produrre un rallentamento, in ambito organizzativo e gestionale, delle attività proposte dagli organismi formativi accreditati eroganti percorsi di aggiornamento professionale per i soggetti in possesso di qualificazione professionale per l'attività di installazione e manutenzione straordinaria di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili (FER). La scarsità di offerta formativa non ha potuto soddisfare il fabbisogno richiesto entro l'originaria proroga dei termini per l'aggiornamento professionale, fissata per il 30 aprile 2020 dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 51/68 del 18 dicembre 2019, ed ha determinato una carenza formativa per i soggetti interessati in ordine al mantenimento dei requisiti professionali.

L'Assessore, per dare seguito all'esigenza manifestata dai soggetti territoriali interessati da tale attività di aggiornamento e in particolare per la tutela dei professionisti coinvolti, ritiene necessario raccogliere le istanze delle associazioni di categoria, prorogando ulteriormente la validità dell'aggiornamento professionale alla data del 31 dicembre 2020 al fine di consentire una migliore programmazione delle attività formative e nel contempo il mantenimento dei requisiti professionali ai fini del riconoscimento da parte dei soggetti preposti.

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale dell'Assessorato sulla proposta in esame

DELIBERA



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 36/15
DEL 17.07.2020

di prendere atto dell'importanza di sostenere l'esigenza oggetto della presente deliberazione e di prorogare al 31 dicembre 2020 i termini per l'aggiornamento professionale di cui al comma 1, lett. f), dell'allegato 4 al D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale

Silvia Curto

Il Vicepresidente

Alessandra Zedda